



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

N. 68 del registro generale delle Ordinanze del 05-11-2018

N. 12 del registro di settore

ORDINANZA DEL SINDACO

MISURE DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, IN PARTICOLARE DA PM10. LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO (ABBRUCIAMENTI VEGETALI, FALÒ RITUALI, BARBECUE, FUOCHI D'ARTIFICIO SCOPO INTRATTENIMENTO), PER LO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI. STAGIONE INVERNALE 2018/2019.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale che si caratterizza per valori elevati di concentrazione di alcuni inquinanti, tra cui le polveri sottili;
- in data 13/09/2018 è stato raggiunto il limite di legge di 35 giorni progressivi di superamento del valore limite giornaliero del PM10 di 50 mg/m³, previsto dal D.Lgs 155/2010, nella stazione di monitoraggio di Mandria, gestita dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova;
- in data 17/05/2018 la Commissione Europea, nell'ambito della procedura di Infrazione 2014/2147 ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia europea per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del PM10;

PREMESSO altresì che la Regione Veneto, nell'ambito delle attività finalizzate a perseguire una politica destinata alla riduzione delle emissioni inquinanti ed in particolare del particolato PM10 e PM2,5 e del Benzo(a)pirene ha approvato con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;

CONSIDERATO che l'Accordo succitato prevede:

- una serie di interventi da porre in essere in concorso con quelli già previsti dall'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera P.R.T.R.A. approvato con D.C.R.V. n. 90 del 19 aprile 2016, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, ed in particolare una serie di misure di carattere temporaneo nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, impianti termici, combustioni all'aperto, nonché spandimento liquami zootecnici;
- un sistema di attivazione delle suddette misure temporanee e omogenee modulato sul livello di allerta raggiunto (in funzione della concentrazione di PM10) cui corrispondono specifiche azioni:
 - livello "nessuna allerta" - colore verde: azioni programmate per l'intero periodo

invernale;

- livello di allerta 1° - colore arancio: attivazione misure aggiuntive a quelle di livello verde, dopo 4 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ di PM₁₀;
- livello di allerta 2° - colore rosso: attivazione ulteriori misure aggiuntive a quelle di livello 1°, dopo 10 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ di PM₁₀;

sulla base della verifica dei dati di qualità dell'aria da parte di ARPAV, effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti e della comunicazione al Comune del livello raggiunto;

VISTI:

- gli esiti dell'incontro del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto e riunitosi il 6 settembre 2018 – dove sono stati riportati le azioni e gli adempimenti derivanti dall'Accordo di bacino, da attuare a partire dal primo ottobre 2018, e sono state fornite puntuali indicazioni in merito ai generatori domestici alimentati a biomassa legnosa ed alle combustioni all'aperto, al fine di garantire una corretta declinazione e un'omogeneità di azione; ai comuni è stata demandata la predisposizione delle opportune ordinanze sindacali;
- gli esiti dell'incontro del 14 settembre 2018 del Tavolo Tecnico Zonale Agglomerato Padova (TTZ) che svolge un ruolo di coordinamento dei provvedimenti nel Comune di Padova e nei Comuni contermini facenti parte dell'agglomerato, dove si è preso atto delle misure e delle specifiche individuate dal CIS per la prossima stagione invernale 2018/2019, relative in particolare al traffico veicolare, agli impianti termici compresi quelli a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto nonché allo spandimento dei liquami zootecnici;
- gli esiti del confronto con i Comuni capoluogo del Veneto per condividere l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'Accordo, uniformare, laddove possibile, le deroghe, nonché per chiedere alla Regione un supporto anche economico considerato che l'Accordo prevede delle misure particolarmente stringenti;
- la delibera di Giunta Comunale di Noventa Padovana n. 105 del 18/10/2018 con il quale è stato espresso parere favorevole alle azioni per ridurre gli inquinanti atmosferici nella stagione invernale 2018/2019;

INDICATO che c'è l'urgenza di attuare quanto previsto dall'Accordo Padano e dal CIS al fine del rispetto dei limiti a tutela della salute;

VISTI:

- la L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii “Norme per la tutela dell'ambiente”;
- la Legge 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- il D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- il Dlgs 155/2010 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il DPR 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;
- il DM 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- lo Statuto del Comune di Noventa Padovana;

ORDINA

dalle ore 24:00 del 05/11/2018 alle ore 24 del 31/03/2019, nell'intero territorio comunale, le seguenti limitazioni:

con livello “**Nessuna allerta**” - **verde**:

1. la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i 19°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
2. il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “2 stelle” (secondo la classificazione del Decreto n. 186 del 07/11/2017), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
3. il divieto di combustione all'aperto di piccoli cumuli di residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali;

con **livello di allerta 1° - arancio** (attivazione dopo 4 gg consecutivi di superamento del limite giornaliero del PM10, su comunicazione di ARPAV) – misure aggiuntive rispetto al livello “Nessuna allerta”:

4. il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” (secondo la classificazione del Decreto n. 186 del 07/11/2017), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
5. il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento. Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e falò rituali in occasione dell'Epifania, legati a consolidate tradizioni pluriennali;
6. il divieto di spandimento di liquami zootecnici;

con **livello di allerta 2° - rosso** (dopo 10 gg consecutivi di superamento del limite giornaliero del PM10, su comunicazione di ARPAV) – misure aggiuntive rispetto al livello di allerta 1°;

7. il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” (secondo la classificazione del Decreto n. 186 del 07/11/2017), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;

INFORMA

- che avverso questo provvedimento è ammesso:
 - il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
 - il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n° 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/2000;
- che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1° e 2° è previsto sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento di Mandria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Il lunedì e giovedì sono i giorni di controllo dei dati di qualità dell'aria sui giorni antecedenti. Al raggiungimento dei livelli di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo. In particolare, se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi da parte di ARPAV dei

dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo. Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
 - si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.
- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale www.comune.noventa.padovana.it ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;
- che il cittadino per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;
- che, con la sottoscrizione dell'Accordo Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
- il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "3 stelle";
 - il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" entro il 31 dicembre 2019;
 - il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della UNI EN ISO 17225-2;

INVITA

- I titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) a tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali.

**IL SINDACO
BISATO LUIGI**